

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

- 1. Scopi della procedura e brevi cenni normativi**
- 2. Profilo soggettivo: i segnalanti**
- 3. Profilo oggettivo: le violazioni**
- 4. La procedura di segnalazione e i canali previsti**
 - 4.1. Canale di segnalazione interno
 - 4.2. Canale di segnalazione esterno (ANAC)
 - 4.3. Divulgazione pubblica
 - 4.4. Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile
 - 4.5. Responsabilità
 - 4.6. Acquisizione e classificazione della segnalazione
 - 4.7. Istruttoria
 - 4.8. Esito dell’istruttoria

Tutele dei segnalanti
- 5. Tutele dei segnalanti**
- 6. Riservatezza dei segnalanti**
- 7. Segnalazioni false o in mala fede**

1. Scopi della procedura e brevi cenni normativi.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di Whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Centrale del Latte di Roma S.p.A. (di seguito, per brevità, semplicemente l'Azienda), nonché le misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

Dunque, con la presente procedura, l'Azienda supporta e incoraggia, a tutela dei valori di integrità e comportamento etico, i segnalanti (come meglio individuati nel paragrafo 2 che segue) che intendono segnalare una potenziale condotta inappropriata, scorretta o di presunta violazione dei principi espressi nel Codice di Condotta, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, comportamenti illegittimi e/o di violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti specifici settori (come meglio specificato nel paragrafo 3 che segue), assicurando il rispetto del divieto di qualsivoglia atto di ritorsione e/o discriminazione nei confronti del soggetto Segnalante.

Il presente documento si prefigge pertanto di:

- ✓ contribuire a creare una cultura aziendale basata sulla trasparenza e sulla fiducia;
- ✓ rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori dei segnalanti di subire ritorsioni o discriminazioni a seguito della denuncia;
- ✓ fornire chiare indicazioni circa i canali di comunicazione, l'oggetto e le modalità di effettuazione delle segnalazioni, affinché tutti li conoscano e ne possano verificare in qualunque momento la corretta applicazione, minimizzando i rischi di abusi.

2. Profilo soggettivo: i segnalanti

I **segnalanti** sono le persone fisiche che effettuano la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo presente o passato e, in particolare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti (persone fisiche).

Per tutti i suddetti soggetti, l'applicazione è prevista anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- fornitori, subfornitori e partner commerciali e dipendenti o collaboratori degli stessi;
- clienti.

3. Profilo oggettivo: le violazioni

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni **normative nazionali** che **dell'Unione europea** e in particolare:

- ❖ **illeciti rientranti nell'ambito della normativa europea e nazionale relativa ai seguenti settori:**
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari;
 - prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
 - salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata;
 - protezione dei dati personali;
 - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- ❖ **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, violazioni del Codice di Condotta di Centrale del Latte di Roma S.p.A. come pubblicato su www.centraledellattediroma.it;**
- ❖ **illeciti penali;**
- ❖ **illeciti contabili;**
- ❖ **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea** (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) **come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4 del D.Lgs. 24/2023);**
- ❖ **atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).** Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e dei meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni (esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).
Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità della Società.

Sono invece **escluse** dall'applicazione della normativa in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, come evidenza anche l'ANAC nelle linee guida pubblicate sul proprio sito¹, resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D. Lgs. n. 24/2023.

4. La procedura di segnalazione e i canali previsti

L'Azienda incoraggia i *whistleblowers* (i segnalanti) a presentare segnalazioni fatte in buona fede basate su fatti di cui vengono a conoscenza.

I canali di segnalazione sono i seguenti:

- interno;
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

4.1. Canale di segnalazione interno.

Al fine di consentire un'efficiente gestione delle segnalazioni, l'Azienda si è dotata di un apposito sistema di segnalazione ("Piattaforma Whistleblowing") quale canale interno accessibile sul sito web aziendale <https://centraledellattediroma.segnalazioni.net>.

La procedura ha come scopo la disciplina del processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

¹ Per maggiori notizie e approfondimenti relativi, nello specifico, al novero delle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi della normativa in esame, si rimanda al sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>, ove è illustrato il contenuto della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, avente ad oggetto le *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

I vertici aziendali hanno nominato la seguente persona per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite il canale interno:

- **Responsabile Affari Legali e societari - Rossana Vizzuso**

Al responsabile della gestione delle segnalazioni spetta la presa in carico della segnalazione, il coordinamento delle attività di indagine e l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza o meno della stessa, nel rispetto della massima riservatezza e con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

Qualora la segnalazione riguardi il responsabile della gestione delle segnalazioni, la segnalazione andrà inviata alla Direzione Generale.

Tutte le situazioni di conflitto di interesse dovranno inoltre essere dichiarate senza esitazioni dal responsabile della gestione delle segnalazioni che, in forza di tale ruolo, riceve le segnalazioni, e riportate nel relativo *dossier* della segnalazione, anche qualora il conflitto di interesse dovesse emergere in una fase successiva, con conseguente sostituzione della persona coinvolta nel rispettivo ruolo.

Il sistema di segnalazione si attiva in modo facile e veloce. L'interfaccia, accessibile via web, permette a chiunque di inserire agevolmente la propria segnalazione e al ricevente di analizzare, categorizzare e gestire ogni caso con semplicità.

La piattaforma di segnalazione *Piattaforma Whistleblowing* è conforme allo standard ISO 37002, alla Direttiva UE 2019/1937 e al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

Grazie a politiche di conservazione di dati aderenti al GDPR, la piattaforma di segnalazione *Piattaforma Whistleblowing* consente ai segnalanti di condividere dati criptati restando nell'anonimato; gli indirizzi IP da cui parte la segnalazione, infatti, non vengono registrati.

In ogni caso, la segnalazione può avvenire anche in forma orale o, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro diretto con il responsabile della gestione delle segnalazioni.

4.2. Canali di segnalazione esterno (ANAC). L'art. 7 del già menzionato D.lgs. 24/2023 prevede anche canali di segnalazione esterna, attraverso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata a un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3. Canale di divulgazione pubblica. Trattasi di strumenti quali stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.4. Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. In ogni caso il Segnalante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

4.5. Responsabilità. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

4.6. L'attività di segnalazione. La segnalazione andrà effettuata tramite la Piattaforma Whistleblowing attraverso la compilazione di un questionario pubblicato *on-line* sul sito <https://centraledellattediroma.segnalazioni.net> seguendo le indicazioni del medesimo e cliccando su "Invia", dopo aver verificato la correttezza di tutti i dati inseriti.

A sostegno delle indagini e per favorire una risposta adeguata, le segnalazioni dovrebbero includere:

- la descrizione precisa dei fatti (inclusi date e luoghi);
- le persone coinvolte nella violazione nonché quelle che possono fornire informazioni;
- la documentazione di supporto.

Il sistema di segnalazione *Piattaforma Whistleblowing* consente, oltre all'utilizzo di un questionario *online* per la ricezione delle segnalazioni, di scambiare con il Segnalante *file* multimediali criptati e decifrabili solo dai riceventi e discutere via chat la segnalazione.

Peraltro, è consentito ai segnalanti di decidere se e quando dichiarare in modo riservato la propria identità.

Tuttavia, al fine di consentire una più agevole valutazione di ammissibilità in ordine alla segnalazione effettuata, cui farà seguito una fase istruttoria da svolgere di concerto con il Segnalante, l'Azienda incoraggia ad indicare le proprie generalità, che saranno trattate con la massima riservatezza, onde garantire l'assenza di qualsivoglia ritorsione e/o discriminazione.

Il canale di segnalazione *Piattaforma Whistleblowing* consente, infatti, di tutelare la riservatezza del Segnalante, del segnalato e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, a prescindere dalla natura anonima della segnalazione.

4.7. Acquisizione e classificazione della segnalazione. Una volta ricevuta la Segnalazione, il responsabile rilascerà al Segnalante, entro 7 giorni, un avviso di ricevimento della stessa.

Il sistema di segnalazione *Piattaforma Whistleblowing* provvede a notificare automaticamente al ricevente le scadenze entro cui questo deve fornire risposta ai Segnalanti nonché di gestire i vari stati e le varie fasi della Segnalazione.

Peraltro, grazie a tale sistema, al ricevente è fornito supporto in ordine alla ricerca delle segnalazioni ed alla loro categorizzazione mediante un sistema di etichettatura delle stesse.

Nel rispetto della riservatezza del Segnalante e dei dati concernenti la segnalazione, il ricevente valuta la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione ai fini di verificarne l'ammissibilità e fondatezza della stessa.

Contestualmente, il ricevente mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e richiede eventualmente a quest'ultimo le integrazioni ritenute necessarie.

In caso di ammissibilità della segnalazione, verrà dato avvio alla fase dell'istruttoria, volta ad indagare sulla fondatezza della stessa.

4.8. Istruttoria. Durante tale fase, il ricevente mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può eventualmente richiedere a quest'ultimo delle integrazioni ritenute necessarie, dando diligente seguito alle segnalazioni.

Al termine delle indagini, verrà inviato un riscontro al Segnalante, dando conto delle misure adottate (es. archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti) o da adottare per dare seguito alla

segnalazione (es. avvio di un'inchiesta interna) e dei motivi della scelta effettuata, ove tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna.

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività istruttoria, il ricevente provvede ad archiviare la documentazione relativa alla segnalazione.

In particolare, le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto "Whistleblowing" e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Qualora la segnalazione dovesse essere effettuata tramite linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrata o, ancora, oralmente nel corso di un incontro con il ricevente, la stessa potrà essere documentata su dispositivo idoneo alla conservazione oppure potrà essere trascritta o verbalizzata, previo consenso del Segnalante.

4.9. Esito dell'istruttoria. In caso di segnalazioni infondate, i destinatari della segnalazione procedono alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione delle motivazioni.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risulti fondata, o comunque appaia tale, verranno prese le necessarie decisioni e adottati i provvedimenti conseguenti alla segnalazione, ivi compresa l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

Dell'esito di tale istruttoria verrà data comunicazione al Segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento.

5. Tutele dei Segnalanti. L'Azienda garantisce e tutela i segnalanti, sia in termini di riservatezza che di divieto assoluto di ogni tipo di ritorsione nei loro confronti.

In particolare, l'Azienda si impegna a tutelare il Segnalante in buona fede, e chiunque abbia partecipato all'investigazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, con ciò intendendosi tutte le azioni disciplinari ingiustificate, in particolare il licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, le molestie sul lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili per il Segnalante.

Tali misure di protezione si applicano anche ai facilitatori, ossia ai soggetti preposti ad assistere il Segnalante nel processo di segnalazione nonché, tra gli altri, ai colleghi operanti abitualmente nel medesimo contesto lavorativo.

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al suo superiore gerarchico affinché valuti la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o discriminazione.

6. Riservatezza dei segnalanti. La tutela della riservatezza sia del Segnalante, così come anche del segnalato, mira a proteggerlo/a da molestie, ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine, l'Azienda assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante e la confidenzialità delle

informazioni contenute nella segnalazione in tutto il processo di gestione del caso e da parte di tutte le persone coinvolte. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste per legge.

La divulgazione dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari. Della necessaria divulgazione, il Segnalante è informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini e procedimenti giudiziari.

L'Azienda adotta le stesse forme di tutela previste a garanzia della riservatezza dell'identità del Segnalante anche per il presunto responsabile della condotta o della violazione, fatto salvo ogni obbligo di legge che imponga di comunicare il nominativo del segnalato.

L'Azienda, inoltre, garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) sulle accuse e su eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, nonché il diritto alla difesa.

7. Segnalazioni false o in mala fede. In caso di segnalazioni manifestamente infondate o presentate in malafede, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società o comunque vessatorie nei confronti di dipendenti della Società, saranno valutati di volta in volta i necessari provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Resta ferma l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante.